

	<h1 style="text-align: center;">Città di Ceprano</h1> <p style="text-align: center;">Provincia di Frosinone</p>	<p style="text-align: right;">SETTORE III LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO</p> <p style="text-align: right;"><i>Corso della Repubblica n°2 - 03024 Ceprano (FR)</i> Tel 0775-91741 Fax 0775-912754 Partita Iva 00613310606 Codice Fiscale 80001790601</p>
---	--	---

Oggetto	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI"
Procedura	Aperta
Criterio	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore della gara	€ 53.959,18
RUP	Ing. Alberto Festa
CIG	8265788809
CUP	D93H18000070006
Durata	30 gg lavorativi
Data scadenza	ore 13:00 del giorno 30.07.2020
Data apertura	ore 15:30 del giorno 04.08.2020
Link di riferimento della procedura	https://trasparenza.comune.ceprano.fr.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_226530_876_1.html

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE

Comune Di Ceprano
 Corso della Repubblica n°2 - 03024 Ceprano (FR)
 Tel. 0775-91741 Fax 0775-912754
 Partita Iva 00613310606 Codice Fiscale 80001790601

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Alberto Festa - Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ceprano
 tel. 0775-9174236
 e-mail: lavoripubblici@comune.ceprano.fr.it ;
 pec: comune.ceprano@pec.leonet.it .

PREMESSE

Il presente bando - disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ceprano, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto **L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI”**.

Richiamato l’art. 51 del D.Lgs.n. 50/2016, cosiddetto "Codice degli Appalti", che al comma 1 prevede:

“Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera qq](#)), ovvero in lotti prestazionali di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera qqqqq](#)) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.”

È previsto un solo lotto.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a Contrattare del Comune di Ceprano del 22.06.2020 R.G. n. 518 ed avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il **criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 lettera b) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

A seguito della proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Ceprano.

Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:

- a. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;
- b. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;
- c. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
- d. Specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima.

Per quanto concerne gli specifici elementi di valutazione si rinvia al successivo paragrafo.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI”

Il luogo di esecuzione della prestazione è il Comune di Ceprano.

Il CIG relativo alla gara è: 8265788809; il CUP relativo al progetto è: D93H18000070006.

La documentazione di gara comprende:

- a. Il presente bando - disciplinare di gara;
- b. Capitolato d'oneri;
- c. Elaborati progettuali del progetto di fattibilità tecnico economica;
- d. Relazione di verifica della vulnerabilità sismica e scheda di sintesi;
- e. Allegati da restituire compilati in sede di offerta;
- f. DGUE.

1. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a. Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per il giorno 30.07.2020 alle ore 13:00;
- b. Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c. il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la StazioneAppaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.2.1. OFFERTA IN MODALITÀ CARTACEA

Per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro i termini di cui al punto 1.1, al seguente indirizzo:

COMUNE DI CEPRANO, Corso della Repubblica, 2 – 03024 Ceprano (FR)

e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (a mezzo Raccomandata A.R., mediante agenzia di recapito autorizzata, tramite corriere, oppure direttamente a mano all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante che rilascerà ricevuta), un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente indicazione:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI".

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Si ritiene che un sistema efficace di sigillatura possa essere quello effettuato con del nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura in sostituzione della ceralacca.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Del giorno e ora di arrivo del plico farà fede esclusivamente l'apposito timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque motivo, non giunga alla stazione appaltante entro il termine perentorio stabilito dal presente disciplinare di gara. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna candidatura anche se sostitutiva od aggiuntiva della precedente.

Tutta la documentazione inviata dai soggetti partecipanti alla gara resterà acquisita agli atti della Stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari.

1.2.2. FORMAZIONE DELL'OFFERTA

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti tre buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta Amministrativa	Busta dell'Offerta Tecnica	Busta dell'Offerta Economica

Nella "**Busta A – Busta Amministrativa**" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a. Domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni ex D.P.R. 445/00 attestanti condizioni e requisiti di concorso, redatte, per quanto di interesse del concorrente, in conformità all'Allegato A1, allegato al presente bando - disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza allegato quale parte integrante e sostanziale. I concorrenti dovranno indicare nell'istanza di partecipazione i propri domicilio eletto, numero fax e indirizzo pec al fine dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs.n. 50/2016 (la mancata indicazione esonera l'Amministrazione da responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
La domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'operatore economico in caso di concorrente singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, la domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti gli operatori che costituirà il RTC o il consorzio o il GEIE.
La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE l'Allegato A1 dovrà essere adattato dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
- b. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, registrato ai sensi del DPR 131/1986, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascun operatore economico al RTC, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel quale sia indicata la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE. Se non sono indicate le quote di partecipazione occorre presentare un'autodichiarazione conforme a quanto previsto nell'Allegato A3 al presente bando - disciplinare di gara.
- c. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito): impegno da parte di tutti i soggetti che compongono il costituendo RTC, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la convenzione di incarico in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- d. (per consorzi stabili già costituiti): atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
- e. il PassOE attribuito da ANAC (già AVCP), di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza (oggi ANAC).
- f. L'Allegato A5, ossia la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
- g. L'Allegato A6, ossia l'attestato di avvenuto sopralluogo.

Nella **“Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica”** deve essere contenuta l’offerta tecnica costituita dai seguenti documenti riportati al punto 5.1.2 del presente disciplinare.

La documentazione contenuta nella busta B, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, sia dall’operatore economico nel caso di concorrente singolo o RTC formalmente costituito, ovvero congiuntamente da tutti i soggetti facenti parte del costituendo RTC.

Elaborati e/o documenti eccedenti il numero massimo richiesto, non saranno oggetto di valutazione.

L’offerta tecnica non può, a pena di esclusione, esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione.

La valutazione delle offerte tecniche verrà fatta dalla commissione, a suo insindacabile giudizio.

L’offerta tecnica dovrà essere presentata su CD-ROM o DVD non riscrivibile e tutta la documentazione in esso contenuta dovrà essere sottoscritta nelle forme di cui al punto 1.2.3.

Nella **“Busta C – Busta dell’Offerta Economica”** deve essere contenuta la dichiarazione, in competente bollo, redatta in conformità all’Allegato A4, allegato al presente bando - disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante l’indicazione del **ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, sull’importo posto a base d’asta al netto di IVA e cassa previdenziale.

La documentazione contenuta nella busta C, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dall’operatore economico in caso di concorrente singolo o RTC formalmente costituito; nel caso di RTC da riunirsi deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento.

Non sono ammesse offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, alternative o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara.

1.2.3. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI

- a. Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, i documenti che costituiscono l’Offerta Tecnica, devono essere sottoscritti con firma digitale; con firma digitale si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256), BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
- b. Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
- c. Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

1.3. RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è il seguente: https://trasparenza.comune.ceprano.fr.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_226530_876_1.html

Successivamente alla presentazione delle offerte descritta al punto 1.2, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diversa dall’invio alla pec: comune.ceprano@pec.leonet.it, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

1.4. DEFINIZIONI UTILIZZATE

Definizioni generali:

- a. «Codice»: il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b. «Decreto correttivo al Codice degli Appalti»: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI”

- c. «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d. «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e. «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presente gara, descritto al successivo punto 9.2.1 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
- f. «Linee guida n. 1» recanti «indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.
- g. «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016).

Definizioni specifiche:

- a. «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente bando - disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b. «Data del presente Documento»: la data di protocollazione della presente lettera;
- c. «Le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico»: quanto riportato nella tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie;
- d. «Buste telematiche», cumulativamente le seguenti definizioni:
 - 1. «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica, contenente la documentazione amministrativa di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA A);
 - 2. «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica» la busta telematica, contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA B);
 - 3. «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al paragrafo CONTENUTO BUSTA C);

1.5. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

1.6. OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA

Possono presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti.

1.7. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA

In attuazione del principio di massima concorrenza, è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che vogliano partecipare singolarmente alla presente gara.

1.8. DISPOSIZIONI PER I CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI E GEIE

- a. Ai consorzi, raggruppamenti e GEIE si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47, 48 del D.Lgsn. 50/2016;
- b. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 49 del Codice;
- c. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi è obbligo specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (art. 48 c. 4);

- d. È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. (art. 48 c. 9);
- e. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 47 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9);
- f. I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale;
- g. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- h. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art 48 del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis);
- i. E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice);
- j. In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di partecipazione aggregata:

- a. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice);
- b. le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in proprio o in raggruppamento con altre Imprese.

2. INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO

2.1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria inerente le attività di Verifica e Validazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva nell'ambito dell'intervento di "Recupero e messa in sicurezza, con la riduzione del rischio sismico, dell'edificio di proprietà comunale sede della Scuola Primaria Giovanni Colasanti".

In merito alla Verifica, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si articolerà nelle seguenti prestazioni conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, ovvero essere adeguati alle norme vigenti al momento della data di consegna alla Stazione Appaltante:

La Verifica accerterà:

- a. La completezza della progettazione;
- b. La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c. L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d. I presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e. La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f. La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g. La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h. L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i. La manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Si precisa che sarà compito dell'affidatario del servizio produrre tutte le richieste di integrazione ritenute necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni affinché l'opera sia completamente appaltabile ed esecutiva in ogni sua parte.

2.2. DURATA DELL'APPALTO

I servizi di Verifica e Validazione della Progettazione Definitiva e Esecutiva di cui alla presente procedura, decorreranno dalla data di affidamento dei servizi stessi e termineranno, con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assenti necessari (titoli abilitativi), da parte degli enti con la verifica positiva dei progetti, con la riapprovazione del progetto da parte del Comune di Ceprano e con l'aggiudicazione definitiva all'impresa aggiudicataria delle opere (appalto integrato), considerato che l'affidamento della presente prestazione avviene contestualmente all'affidamento dei servizi di progettazione:

- a. La Verifica della Progettazione Definitiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Committenza entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna del Progetto Definitivo;
- b. La Verifica e la Validazione della Progettazione Esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Committenza entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla consegna del Progetto Esecutivo.

2.3. IMPORTO DEI LAVORI

2.3.1. L'importo dei lavori oggetto del presente intervento di Verifica e Validazione è stimato in € 2.697.550,00 IVA esclusa, ed è suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016:

Categoria	Destinazione funzionale	ID opere e grado di complessità	CORRISPONDENZA L. 143/49 classi e categorie	CORRISPONDENZA DM 18/11/1971	Importo opera
Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	I/b	€ 672.750,00
Strutture	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	III	€ 1.035.000,00
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e	IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature	III/c	I/b	€ 129.375,00

	impianti pilota	per laboratori e impianti pilota di tipo semplice			
Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	III/a	I/b	€ 31.050,00

2.3.2. Il corrispettivo complessivo a base di gara è pari ad in € **53.959,18** (euro cinquantatremilanovecentocinquantanove/18), IVA e Cassa escluse ed è calcolato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia, del 17 giugno 2016, avente ad oggetto l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.Lgs.n. 50/2016.

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Compensi
1) VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 26.979,59
2) VERIFICA / VALIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 26.979,59
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	€ 53.959,18

- 2.3.3.** L'importo totale delle prestazioni da corrispondere sarà quello risultante dall'Offerta economica, oltre IVA e Cassa come per legge.
- 2.3.4.** La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all'onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie.
- 2.3.5.** L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016.
- 2.3.6.** Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita. Trattandosi di prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva del servizio eseguito (art. 59 c. 5 bis).

- 2.3.7.** L'appalto è finanziato con fondi regionali di cui alla Determinazione n. G00537 del 23.01.2019, avente per oggetto "Fabbisogno regionale per interventi di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 ai sensi del Decreto interministeriale n. 47/2018 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 201/2018 – Individuazione interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Lazio.
- 2.3.8.** Ai fini del calcolo dei tempi contrattuali per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data della richiesta di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento.
- 2.3.9.** Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà come stabilito dal Capitolato d'Oneri allegato alla presente procedura.

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documentazione da presentare:

- a. Per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:**
1. L'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE);
 2. L'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE);
 3. L'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6 (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE);
 4. L'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7 (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE);
- b. Per ciascun operatore economico partecipante (offerente, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:**
1. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE);
 2. Il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2 (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE);
 3. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE);
 4. L'eventuale possesso (requisito facoltativo) dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE);
- c. Per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti. Condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 9.2.1:**
1. Dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all'appendice 5;
 2. Dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
 3. Dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C);
- d. In applicazione estensiva dell'articolo 93, comma 10, del Codice, agli offerenti non è richiesta la garanzia provvisoria e non è richiesto l'impegno al rilascio della garanzia definitiva, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 8 della norma citata.**
- e. per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:**
1. Gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;

2. Gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

- a. *Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
- b. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
- c. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc.).*
- d. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*

3.1. MOTIVI DI ESCLUSIONE

3.1.1. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE (ARTICOLO 80, COMMA 1, DEL CODICE)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d. Frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e. Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- g. Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- h. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

- a. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*
- b. *L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

- c. *Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*
- d. *Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*
- e. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;*
- f. *Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.*

3.1.2. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA (ARTICOLO 80, COMMA 2, DEL CODICE)

Sussistenza di:

- a. Cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b. Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

- a. *Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.*
- b. *Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell'inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.*

3.1.3. PERSONE FISICHE DESTINATARIE DEI PROVVEDIMENTI PENALI (ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL CODICE)

L'esclusione per i motivi di cui al precedente punto 3.1.1 è disposta se la sentenza o il decreto ovvero la sanzione interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- a. Di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 1. In caso imprenditore individuale: il titolare;
 2. In caso di società di persone: tutti i soci;
 3. In caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 4. In caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - I rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - Il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - Altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 5. Limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 6. In tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 7. I direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento;

- b. Di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

- a. *Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) in carica, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*
- b. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione sarà considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostative, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*
- c. *Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di cessione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto di cui al punto 3.0.1 è stata emessa nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente o affittante.*

3.1.4. MOTIVI DI ESCLUSIONE PER OMESSI PAGAMENTI (ARTICOLO 80, COMMA 4, DEL CODICE)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a. Delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b. Dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3.1.5. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE A), B), C), D), E), DEL CODICE)

- a. Aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b. Trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. Essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 1. Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 2. Il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

3. Il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d. Ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e. Incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

*Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)*

- a. *Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*
- b. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:*
 1. Gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 2. Inconcordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 3. In caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
- c. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.1.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*

3.1.6. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERE F), G), H), I), L), M), DEL CODICE)

- f. Essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- g. L'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- h. L'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- i. Iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- j. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- k. Violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- l. Che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) Trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), g), h), i), l), m)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

- a. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.*
- b. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:*
 - 1. *È inferiore a 15;*
 - 2. *È compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;*
 - 3. *È compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.*
- c. *Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.*
- d. *Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.*

3.1.7. MOTIVO DI ESCLUSIONE PER PASSAGGIO DALL'IMPIEGO PUBBLICO ALL'ATTIVITÀ PRIVATA (ART. 53 COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.1.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.1.8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si conferma la procedura aperta per il seguente affidamento.

3.2. OFFERTE PRESENTATE IN FORMA AGGREGATA

3.2.1. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo, con individuazione del mandatario o capogruppo; la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici invitati. Inoltre:

- a. Ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione, nonché i requisiti di idoneità professionale
- b. Indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere;
- c. I requisiti devono essere posseduti come segue:
 1. I requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico in relazione alla propria condizione giuridica e alla propria professionalità apportata al raggruppamento;
 2. I requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera a) e lettera c), possono essere raggiunti sommando quelli dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati, tuttavia il mandatario o capogruppo deve possederli in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
 3. I requisiti di cui al punto 3.1.3, lettera b), possono essere apportati da qualunque operatore economico raggruppato; tuttavia l'importo dei singoli lavori che costituiscono la coppia di lavori non può essere frazionato tra più operatori economici.

Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l'individuazione degli operatori economici nell'appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)

- a. *Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.*
- b. *Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.*

3.2.2. RETI DI IMPRESE E CONTRATTI DI RETE

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a. Gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b. Le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c. L'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
 1. Individuati quali esecutori delle prestazioni;
 2. Che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d. Per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al 3.2.1;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI"

- e. Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.2.3. CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a. Se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b. Il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c. Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.1.1 a 3.1.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE.

3.2.4. OPERATORI ECONOMICI CHE RICORRONO ALL'AVVALIMENTO

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico organizzativo, può integrarli avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice, dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo dell'affidamento in appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'operatore ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

3.2.5. SUBAPPALTO FACOLTATIVO ORDINARIO

In applicazione del comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

L'amministrazione aggiudicatrice non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'affidatario che dovrà trasmettere all'amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, ad esclusione dei casi di cui al comma 13 dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

3.3. ALTRA DOCUMENTAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA

3.3.1. GARANZIA PROVVISORIA (ART. 93 DEL CODICE)

In applicazione estensiva dell'articolo 93, comma 10, del Codice, agli offerenti non è richiesta la garanzia provvisoria e non è richiesto l'impegno al rilascio della garanzia definitiva, di cui rispettivamente al comma 1 e al comma 8 della norma citata.

3.3.2. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ART. 1, COMMA 67, LEGGE N. 266 DEL 2005)

Trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00 non è richiesto alcun pagamento a favore dell'ANAC (cfr delibera n. 1300/2017).

CIG:	8265788809	Importo del contributo:	€ 0,00 (zero/00)
-------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------

3.3.3. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto del servizio di ingegneria, non assistito e autodichiarato.

3.4. CHIARIMENTI

Per qualsiasi tipo di informazione o per parlare direttamente con il RUP, i concorrenti devono inviare al Comune di Ceprano opportuna richiesta indicando le motivazioni o il tipo di informazioni necessarie, utilizzando la email lavoripubblici@comune.ceprano.fr.it oppure i seguenti recapiti: 07759174236 - 3290546058. I contatti potranno essere presi nei seguenti giorni: il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

I chiarimenti e le risposte ai quesiti verranno fornite dal RUP nella apposita sezione dedicata, disponibile all'indirizzo https://trasparenza.comune.ceprano.fr.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_226530_876_1.html

4. REQUISITI

4.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

(Ai sensi degli artt. 83 e 86 e dell'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016)

- a. Essere Organismi di Ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008, accreditati nello specifico settore "costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva "ispezioni sulla progettazione delle opere" oppure, in alternativa, essere soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
- b. Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri oppure Ordine degli Architetti, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;
- c. Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria:
 1. Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
 2. Per le società di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della Competente Camera di Commercio, per attività d'impresa pertinenti con l'appalto in oggetto.
 3. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo dell'iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, con allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'organismo, in cui deve essere espressamente previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

Ai sensi dell'art. 92 del regolamento, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese, di cui all'art.45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI"

organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

5. OFFERTA TECNICA

5.1. OFFERTA TECNICA (PESO COMPLESSIVO 80) (BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA)

5.1.1. OGGETTO E CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito.

Elementi	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini	30	70
B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	40	

Per quanto concerne l'elemento di valutazione di cui alla lettera A), il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini (n. 2 servizi)	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
A. 1) Esperienza maturata nel settore	15	30
A. 2) Adeguatezza della struttura organizzativa da valutare rispetto alla tipologia di intervento	15	

Per quanto concerne l'elemento di valutazione di cui alla lettera B), il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

B) Relativamente all'elemento di valutazione caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	Punteggio massimo conseguibile	Punteggio totale conseguibile
B. 1) Metodologia esecutiva verifica progettazione	20	40
B. 2) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato nell'appalto con presenza di almeno un professionista con meno di 5 anni di iscrizione (la presenza del giovane è obbligatoria per i soli Raggruppamenti temporanei di professionisti)	10	
B. 3) Piano di lavoro e modalità di verifica e validazione	10	

Per quanto riguarda il Criterio A) e relativi sub criteri:

Per la valutazione si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui al presente affidamento meglio rispondenti agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Per quanto riguarda il Criterio B) e relativi sub criteri:

Per quanto riguarda i criteri di valutazione (Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico), sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un'elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a. Le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- b. Le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- c. L'eventuale organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione, con l'indicazione della posizione ricoperta da ciascuno dei componenti con le relative qualificazioni professionali, le principali esperienze e gli estremi di iscrizione al relativo albo.

L'offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per migliorarla, né sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se integrativa o migliorativa

5.1.2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA

5.1.2.1. L'Offerta tecnica deve essere costituita come segue:

A) Relativamente all'elemento di valutazione "Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini":

Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi di verifica e validazione riferiti a interventi ritenuti dal concorrente (intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo presenti offerta per il conferimento dell'incarico in oggetto) significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come **affini** a quello oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali eseguiti negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del bando .

La suddetta documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ai tre servizi deve essere presentata con un massimo di 5 (cinque) cartelle formato A3 o di 10 (dieci) cartelle formato A4, con stampa su una sola facciata, piè di pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.

Per ogni servizio all'interno delle cartelle dovrà risultare:

- a. Il luogo di esecuzione;
- b. La descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
- c. Il committente;
- d. Il periodo di esecuzione dei servizi;
- e. L'indicazione delle classi e categorie con i relativi importi nelle quali l'opera si suddivide e l'indicazione dell'incarico svolto;
- f. La precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l'incarico;
- g. La dichiarazione attestante che il servizio è stato reso nei tempi richiesti, con buon esito, senza addebito alcuno compreso eventuali varianti resesi necessarie per errore progettuale e in assenza di contenzioso con il Committente.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. Si specifica che oltre

le cinque cartelle potranno essere inserite la copertina e l'eventuale indice.

B) Relativamente all'elemento di valutazione "Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico", come specificato nel Paragrafo Criteri di valutazione:

Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto.

La relazione dovrà dimostrare altresì l'efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di eventi di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dovrà essere articolata nei seguenti **paragrafi**:

1) Metodologia esecutiva:

- a. Approccio metodologico (schema delle fasi di pianificazione e sviluppo della verifica; individuazione delle problematiche tecniche e di sicurezza; illustrazione di strumenti e software utilizzati; ecc.);
- b. Approccio progettuale, metodologico ed organizzativo atto anche a garantire un corretto e mirato studio dell'impatto.
- c. Interdisciplinarietà tra aspetti strutturali e quelli ambientali.

2) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato nell'appalto:

- a. Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, con il dettaglio delle risorse destinate ai diversi servizi, i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali;
- b. Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate (incontri, chiarimenti, elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" o strumenti equivalenti;

3) Piano di lavoro e modalità di verifica:

- a. Elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e lavorazioni, volto all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva delle opere;
- b. Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze, la risoluzione delle problematiche di carattere strutturale, architettonico, urbanistico correlati al contesto dell'area;
- c. Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di verifica, controllo, monitoraggio e report periodici e assistenza al RUP, ecc.;
- d. Organizzazione operativa per l'analisi di richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, da parte degli enti preposti.

La relazione sarà costituita da un massimo di trenta (30) cartelle formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, stampa su una sola facciata, piè pagina riportante il numero di cartella.

L'eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, si specifica che oltre le trenta cartelle potranno essere inserite la copertina e l'eventuale indice.

La documentazione di cui al presente punto dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione e quindi, nel caso di professionisti da associare in raggruppamento temporaneo da costituire, anche dai professionisti medesimi.

SEGRETI COMMERCIALI

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'Art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'Art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.

In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.

La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica, all'interno di un'ulteriore busta recante la dicitura "Segreti tecnici e commerciali".

- 5.1.2.2. Il numero delle schede e delle cartelle di cui sopra, costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle.
- 5.1.2.3. In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta Tecnica:
- a. Tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente con le modalità di cui al paragrafo MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
 - b. Gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
 - c. Le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
 - d. Le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
 - e. In caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;
- 5.1.2.4. Per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:
- a. Possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
 - b. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;
- 5.1.2.5. Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.
- 5.1.2.6. L'Offerta Tecnica non può:
- a. Comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - b. Contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - c. In relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;
- 5.1.2.7. Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) o b), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;
- 5.1.2.8. L'Offerta Tecnica non incide sull'entità dell'Offerta Economica, la quale resta insensibile all'Offerta Tecnica.

6. OFFERTA TECNICA

6.1. OFFERTA TECNICA (PESO COMPLESSIVO 30) **(BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA)**

Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

6.1.1. OFFERTA DI PREZZO (PESO 25)

L'offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a. È redatta sul corrispettivo per l'esecuzione del servizio, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b. Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c. Il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d. Il ribasso offerto relativo all'esecuzione del servizio si applica all'intero importo e ad eventuali servizi che si rendessero necessari durante l'appalto;
- e. Trattandosi di appalto di mera natura intellettuale non è necessaria l'indicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori;
- f. Non riguarda né si applica agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- g. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

6.1.2. OFFERTA DI TEMPO (PESO 5)

Ai sensi dell'articolo 95, comma 6, lettera g), del Codice, è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni compilando il modello allegato. Si evidenzia che la riduzione massima del tempo di esecuzione è del 20% (cfr. linee guida ANAC per i servizi di ingegneria).

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera b), e comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto 4.1.1 con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1.1 a 5.2.2.

7.1. VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»

L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti;

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = Sommatoria.

7.1.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»

Elementi di natura qualitativa

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta Tecnica.

La valutazione dei coefficienti V(a)_i si procederà nel seguente modo:

A ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)_i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari previa definizione dei criteri motivazionali prima della lettura delle offerte tecniche.

A ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)_i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	Quasi del tutto assente - quasi completamente negativa - quasi completamente non attinente
0,20	Gravemente insufficiente
0,30	Insufficiente
0,40	Appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima - piena

Procedendo nel seguente modo:

- In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali;
- Per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi;
- Si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Elementi di natura quantitativa

Non sono presenti elementi di natura quantitativa nell'Offerta Tecnica.

Con riferimento al presente punto relativo ai "Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica", si precisa che:

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI COLASANTI"

- a. Non è richiesto all'offerta Tecnica il raggiungimento di un punteggio minimo;
- b. Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione Appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione.

7.1.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

Con riferimento all'elemento di cui all'Offerta Economica l'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà in conformità con l'applicazione della seguente formula:

C(a)e = indice di valutazione dell'offerta (a) in termini economici = $(R_a / R_{max}) \times 25$

dove:

R max = massimo ribasso offerto in sede di gara.

Ra = Ribasso offerto dal concorrente.

25 = punteggio massimo per l'offerta economica

Il ribasso offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.

In caso di qualunque discordanza tra ribasso offerto scritto in cifre e ribasso offerto scritto in lettere la commissione prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nei verbali di gara, la condizione economica più vantaggiosa per l'ente (art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l'effettivo ribasso.

Il ribasso offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, in applicazione del disposto dell'art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

7.1.3. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO TEMPO

Per la valutazione dell'offerta tempo (vedi tabella E) si procederà nel seguente modo

Per quanto riguarda la valutazione dell'elemento tempo di esecuzione del progetto, attraverso l'utilizzo della seguente

formula $V_{(a)i} = \frac{RT_{pro-esimo}}{RT_{max\ pro-esimo}}$ dove:

- $RT_{max\ pro-esimo}$ è il massimo ribasso tra quelli offerti da applicare alla prestazione tempo per dare ultimata la prestazione;

- $RT_{pro-iesimo}$ è il ribasso da applicare alla prestazione tempo per dare ultimata la prestazione offerto dal concorrente i-esimo.

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione, e quindi escluse, offerte con ribassi superiori al 20%.

8. FASI DI GARA

8.1. AMMISSIONE

8.1.1. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE

- a. Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
1. Dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali agli atti;
 2. Dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 8.2;
 3. Delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti 8.2;
 4. Dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 8.6;
- b. Alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;
- c. In deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
1. Ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
 2. A questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- d. Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e. In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, e la ripresa dei lavori non è nota, essa sarà comunicata con le modalità di cui al punto 11.3.

8.1.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E DELLE OFFERTE

Nel seguente luogo:

Ente	Comune di Ceprano	Ufficio	Lavori Pubblici
Indirizzo	Corso della Repubblica	CAP	03024
Località	Ceprano	Provincia	FR

In luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui alla presente lettera, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.

8.1.3. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE

- a. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:
1. È pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
 2. Non consente l'individuazione degli offerenti;

3. Non contiene una delle Buste, Busta A – Busta amministrativa, Busta B – Busta dell’Offerta tecnica o la Busta C – Busta dell’Offerta economica;

b. Sono altresì esclusi gli offerenti:

1. In raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
2. I consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
3. Gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.

8.1.4. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara e dal presente Documento.

Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a. Che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 8.1.3, lettera a) oppure lettera b);
- b. Che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c. Che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d. Che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
- e. Che non hanno effettuato il sopralluogo, alle condizioni di cui al punto 3.3.3.

8.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

8.2.1. IRREGOLARITÀ E CARENZE SUSCETTIBILI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a. Che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 1. Ne hanno ommesso la presentazione;
 2. Hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;

3. Hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b. Che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - c. Che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 1. La dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 2. L'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 3. Hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
 - d. Che, in caso di:
 1. Consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 2. Avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avalimento;
 - e. Consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 8.2.1, in quanto pertinenti.

8.2.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO ORDINARIO

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 8.2.1, la Stazione Appaltante:

- a. Assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b. La regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 8.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c. Non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 8.1.4;
- d. Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta.

8.3. CONCLUSIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE

8.3.1. ESCLUSIONI DEFINITIVE

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a. In caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 8.2.2, lettera a);
- b. per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

- d. Le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
1. Risultano falsi o mendaci;
 2. Sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 3. Non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

8.3.2. NUMERO MINIMO DEGLI OFFERENTI AMMESSI E DELLE OFFERTE AMMESSE

La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

8.4. GESTIONE DELLA «OFFERTA TECNICA»

8.4.1. APERTURA DELLA «OFFERTA TECNICA»

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 8.1.1, lettera d):

- a. Procede, in seduta pubblica, all'apertura delle Buste B – Buste dell'Offerta Tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b. provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'Offerta Tecnica;
- c. Dichiarata chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

8.4.2. ESAME DI MERITO DELLA «OFFERTA TECNICA»

La Commissione giudicatrice:

- a. In una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste B – Buste dell'Offerta Tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 5.1.1 e 5.1.2, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 7.1.1;
- b. Può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

8.4.3. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA TECNICA»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica, le offerte:

- a. Mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta Tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b. Che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità;
- c. Peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;

- d. In contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e. Che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f. Che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g. Che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo.

8.4.4. CONCLUSIONE DELL'ESAME DELLA «OFFERTA TECNICA»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a. All'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b. Ad effettuare le verifiche di cui al punto 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c. I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta Tecnica sono allegate al verbale.

8.5. GESTIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

8.5.1. APERTURA DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile Unico del procedimento o dal dirigente competente, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 11.3.1, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 8.4.4, relativo alle Offerte Tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste C – Buste dell'Offerta Economica in sequenza e provvede:

- a. A verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b. A verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c. Alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d. Ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- e. Ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 8.5.2.

8.5.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI ESAME DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta C – Busta dell'Offerta Economica, le offerte:

- a. Mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b. Che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 1. Non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 2. L'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c. Che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d. Di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 8.5.1, lettera d).

8.5.3. VALUTAZIONE DELLA «OFFERTA ECONOMICA»

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 8.5.1 e 8.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi del punto 7.2.1 per il peso previsto al punto 6.1.

8.5.4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto e 8.5.3, si procede:

- a. Alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 8.4.4, con il punteggio dell'Offerta Economica e temporale di cui al punto 8.5.3;
- b. Alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c. A dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

8.6. OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a. Che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
 1. Un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui al punto 7.1.2 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 20 su 100);
 2. La somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal Prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 56 su 100);
- b. Che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c. Se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):
 1. La seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 11.3.1;
 2. Rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 9.2.1 a 9.2.3;
- d. Se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti;
- e. Se per ragioni oggettive, quali la sostanziale parità o modestissima differenza tra l'Offerta economica della maggior parte degli offerenti, in combinazione con non sostanziali aggravii di costi causati dall'Offerta tecnica dell'offerente risultato primo in graduatoria, si possa ritenere che il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) sia di natura meramente formale e pertanto inidonea quale indice sintomatico di anomalia, la verifica delle giustificazioni può essere omessa e formulata la proposta di aggiudicazione senza procedere alla verifica di congruità.

8.7. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La Stazione Appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedurali, di

conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a. Ultimate le operazioni preliminari di cui al punto 8.1.2 e prima dell'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 8.1.3, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica di cui al punto 8.4.1;
- b. Successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice procede all'esame di merito dell'Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni di cui al punto 8.4.4;
- c. Provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta economica, secondo le previsioni di cui ai punti da 8.5.1 a 8.5.3;
- d. Data lettura pubblica della graduatoria provvisoria di cui al punto 8.5.4, le operazioni riprendono con l'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 8.1.3, all'eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive di cui al punto 8.3.2.

9. AGGIUDICAZIONE

9.1. VERBALI

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

- a. Sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b. Le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 9.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

9.2. EVENTUALE VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

9.2.1. CONDIZIONI PER LA VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE O ANORMALMENTE BASSE

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 8.6, lettera a) o lettera b), per la verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a. Devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;
- b. Devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

9.2.2. MODALITÀ DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI

La verifica avviene in seduta riservata, secondo quanto disposto dalla linea guida Anac n. 3.

9.2.3. CONTENUTO DELLE GIUSTIFICAZIONI

- a. Le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) L'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;

- a.2) Le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
- a.3) Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
- a.4) L'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;
- b. Le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) Basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;
 - b.2) Basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.3) Basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) Se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c. Non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) Che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - c.2) Che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) Che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d. Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) A specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) Ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) Spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - Eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - Personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - Imposte e tasse;
 - Oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - Garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - Ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.4) Utile d'impresa;
- e. Con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
 - e.1) Non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) Non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) Devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

- e.4) Non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f. Le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui al punto 5.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta Tecnica.

9.3. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AGGIUDICAZIONE

9.3.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

- a. La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 8.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata nel caso sia individuata o considerata come anormalmente bassa ricorrendo
- b. La Stazione Appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

9.3.2. VERIFICA DEI REQUISITI

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 9.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 9.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a. Per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- b. È sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c. La verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 9.4.3, lettera b);
- d. Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- e. La Stazione Appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in forma aggregata;
- f. Trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

9.4. AGGIUDICAZIONE

9.4.1. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 9.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b. Ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 9.3.2.

9.4.2. CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a. L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b. I vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta Tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica.

9.4.3. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE

- a. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
- b. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante può:
 1. Procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 9.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 2. Revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

10. STIPULA DEL CONTRATTO

10.1. CONDIZIONI E ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a. Che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b. Dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c. Dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.
- d. (Per appalti a partire da 150.000 euro che potrebbero presumibilmente, in base ad un ribasso, portare ad un contratto di importo inferiore a tale soglia) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 1. La presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
 2. Ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la

documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato Decreto Legislativo.

10.1.1. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a. A fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b. A depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon adempimento di cui all'articolo 104, comma 3, del Codice;
- c. Se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d. A depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f. Nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

11. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

11.1. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

11.1.1. VALIDITÀ E FORMALITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a. In forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e:
 1. Ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 2. Ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b. Devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c. Devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 1.2.3;
- d. In deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non

effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

11.1.2. ALTRE CONDIZIONI

- a. Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 6.2 che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
 1. Da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
 2. Da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
- d. Tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma Telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3.

11.1.3. IMPOSTA DI BOLLO

- a. L'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 1. Se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 2. In modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
 3. Applicando la marca da bollo (contrassegno) sull'offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull'offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all'Offerta Economica; l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;
- b. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

11.2. DGUE (DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO)

11.2.1. COMPILAZIONE DEL DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- L'individuazione e la forma giuridica;
- Le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
- In caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- In caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al Capo3 (in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1).

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. (omessa in quanto non richiesta)

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati al punto da 3.1).

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.1.1; inoltre, se ricorre il caso:

- Precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- Misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- Misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui all'art. 80, c.3 del Codice;
- (In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.1.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- Violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.1.5, lettera a);
- Misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.1.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- Gravi illeciti professionali di cui al punto 3.1.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;

- (In caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- Conflitti di interesse di cui al punto 3.1.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.1.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.1.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
- (In caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- Misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.1.2;
- Sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.1.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
- Iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.1.6, lettera g);
- Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.1.6, lettera h);
- Regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.1.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- Omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.1.6, lettera l);
- Situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.1.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- Condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.1.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.1.3, lettera a);
- (In caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al Capo 4)

Sezione A. Idoneità: iscrizione all'ordine professionale;

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

11.2.2. CASI PARTICOLARI NELL'UTILIZZO DEL DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. Ultima parte:

- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;

- In caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- In tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. Sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1.

Sezione C. È riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. Lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- Quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- Quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. Numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avvalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

Appendici integranti il DGUE:

(Da utilizzare solo in quanto le notizie richieste non siano già contenute nella parte ordinaria del DGUE o non sia replicabili a sufficienza; le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate)

- a. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
- b. Individuazione e descrizione degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.

- c. Individuazione e descrizione degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
- d. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
- e. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico).

11.3. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE, SOPRALLUOGO

11.3.1. COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a. Mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b. Mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nei seguenti casi:
 - 1. Comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - 2. Risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - 3. Ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice, per mancanza dei requisiti o per ogni altra causa imputabile all'operatore economico, anche ai fini dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, nei limiti di cui al punto 11.3.3;
- c. Se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
 - 1. Eventuale soccorso istruttorio;
 - 2. Altre comunicazioni personali;
- d. Fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la Possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

11.3.2. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Fermi restando i limiti di cui al punto 11.3.3:

- a. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice:
 - 1. Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - 2. La Stazione Appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - 3. Le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b. Le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;

- c. I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
1. Consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 2. Accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 3. Prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- d. Il presente Documento e il DGUE di cui al punto 11.2 sono disponibili sul profilo di committente di cui al punto 1.3 e sulla Piattaforma telematica.

11.3.3. ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a. Agli offerenti esclusi o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti;
- b. A tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

11.3.4. SOPRALLUOGO IN SITU

È richiesto il sopralluogo in situ non assistito e autodichiarato. L'offerente deve effettuare il sopralluogo in situ e la visita dei luoghi, che sono accessibili senza particolari restrizioni.

12. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito all'operatore aggiudicatario (ovvero alla mandataria, in caso di aggiudicazione a un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti), indicare alla Stazione Appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa per lo svolgimento dei servizi. Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale designazione.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1. CONTROVERSIE

13.1.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio sezione di Latina, come segue:

- a. Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b. Il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 1. Dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
 2. Dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

3. Dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

13.1.2. CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRATTUALE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con esclusione della competenza.

13.1.3. SUPPLENTE

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a. Sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b. L'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c. L'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d. Non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

13.2. ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

13.2.1. COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

13.2.2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a. Il titolare del trattamento dei dati personali, nonché Responsabile, è l'Ing. Alberto Festa;
- b. Il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d. Dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

13.2.3. NORME RICHIAMATE, DOCUMENTI INTEGRANTI LE DISPOSIZIONI DI GARA

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a. Il Codice, come definito al punto 1.4, lettera a);
- b. Il Decreto correttivo al codice degli appalti come definito al punto 1.4, lettera b);
- c. Il Regolamento, come definito al punto 1.4, lettera b);
- d. Il DGUE di cui al punto 11.2;
- e. Gli atti a base di gara.

13.2.4. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a. Di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b. Di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

14. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 14.1.** Per la partecipazione alla presente procedura NON è RICHIESTA la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. N.50/2016 (pari al 2% dell'importo totale stimato dell'appalto). Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016.
- 14.2.** Il professionista aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo.
- 14.3.** Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 15.1.** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 15.2.** Ai sensi dell'art. 95, c. 12 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 15.3.** L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Unica Appaltante.
- 15.4.** La Stazione Unica Appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al disciplinare di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e o di formulare le precisazioni che si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note anche mediante pubblicazione sulla piattaforma delle gare. La Stazione Unica Appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la facoltà di disporre il rinvio della gara, dandone comunque adeguata comunicazione anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet, senza che alcuno possa vantare diritti e o aspettative di sorta.
- 15.5.** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
- 15.6.** Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

- 15.7.** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 15.8.** In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio tenuto conto di quanto espresso dall'ANAC con i pareri n. 133/2009 e n. 102/2012.
- 15.9.** L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'affidatario o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice) o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 15.10.** La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (art. 97 del D. Lgs n. 50/2016).
- 15.11.** Tanto ai fini dell'aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione unica appaltante ed affidatario, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto riportato nel capitolato speciale del progetto posto a base di gara, saranno considerati prevalenti bando e disciplinare di gara. In particolare, gli eventuali richiami al D. Lgs. 163/2006 contenuti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016. Analogamente i richiami al D.Lgs. 494/96 devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. 81/2008.
- 15.12.** L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere di tutti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
- 15.13.** La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.26.10.1972 n. 642 e s.m.i.
- 15.14.** La presente gara e l'esecuzione dell'appalto sono soggetti alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e, in particolare, a:
- a. Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50
 - b. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii;
 - c. Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii per gli articoli ancora in vigore;
 - d. Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;
 - e. Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii;
 - f. Codice Civile;
 - g. Tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto;
 - h. Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - i. Linee guida dell'ANAC.

Ceprano, 25.06.2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alberto Festa

Allegati:

- a. Modelli per la partecipazione (articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- b. Modello di Offerta Economica e Temporale
- c. Capitolato d'oneri
- d. Progetto di fattibilità tecnico economica e relativi allegati
- e. Relazione di verifica della vulnerabilità sismica e scheda di sintesi
- f. DGUE